



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di Lecce, dott. Marcello Cafueri, ha pronunciato

SENTENZA
(contestuale)

nella causa civile R.G. n. 4363/2025

vertente tra

SPORTELLI LORENZA (CF SPRLNZ77S59F842E) - Avv. MATTEO SPORTELLI

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

(non costituito in giudizio)

-RESISTENTE-

Avente ad OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in Cancelleria, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 32881 /2025 - Verbale TR1136 del 19-03-2025, notificato dalla Polizia Locale di Lecce, con la sanzione amministrativa comminata, per la violazione dell'art. 146 c. 3 del C.d.S.

Concludeva chiedendo, l'annullamento del verbale, con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio.

L'ente opposto non si è costituito in giudizio né ha depositato la documentazione come previsto dall' art 7 comma 7 del D.Lvo n. 150/2011 e ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 27.02.2026, tenuta a trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.

MOTIVAZIONE

Il ricorso va accolto perché fondato.

Preliminarmente, si osserva che dell'ente resistente deve, dichiararsi la contumacia.

Infatti, proposta opposizione da parte del ricorrente, il Comune, pur avendo ricevuto regolare e tempestiva comunicazione del provvedimento di fissazione udienza, non solo non ha provveduto a una formale costituzione in giudizio e ad assumere conclusioni sul ricorso, ma neppure ha provveduto a depositare gli atti del procedimento (ovvero copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione).

L'amministrazione, quindi, non ha adempiuto all'invito ad essa rivolto dall'autorità giudiziaria, di depositare la documentazione inerente al verbale elevato e quindi non ha assolto all'onere probatorio a suo carico di allegare la documentazione attestante la funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, la taratura e l'omologazione ella strumentazione, in presenza di contestazione circa il dispositivo utilizzato per l'accertamento.

Ciò giustifica l'accoglimento dell'istanza dell'automobilista sanzionato e il conseguente annullamento del verbale impugnato.

Infine, il ricorso appare accoglibile anche alla luce delle sentenze della Cassazione del 26.3.2009 n. 7388 e del 30.10.09 n.23084 (del medesimo parere Corte di Cassazione ordinanza n.10505 del 18.04.2024 emessa dalla Sezione II civile), con le quali il Supremo Consesso ha stabilito che le sanzioni per eccesso di velocità registrate da misuratori di velocità approvati, ma non omologati, possono essere annullate, ribadendo che l'approvazione non è equiparabile all'omologazione e sottolineando che solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox-photored.

La Corte richiama l'art.192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n.495/1992) - che, disciplinando i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art.45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (su questo tema cfr. sent. Cass. n.14597/2021 del 26.05.2021 e ord. Cass. n. 3335/2024 del 06.02.2024).

Secondo la Corte, quindi, l'approvazione è solo un passaggio per ottenere l'omologazione, poiché *"consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento"*,

mentre *“l’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”* .

Da ultimo si segnala la recente ordinanza n. 20913 emessa il 26.07.2024 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, la quale, in tema di autovelox, giunge alle stesse conclusioni statuendo che: *“per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia ex art.118 co.1 ultima parte disp. att. c.p.c. - a Cass. ord. n. 10505/2024, p. 4-7, paragrafo n.2. Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art.142 co.6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt.142 co.6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi”*. La Suprema Corte conclude con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato.

Le osservazioni della Corte valgono, ovviamente per tutte le apparecchiature destinate a rilevare infrazioni, comprese quelle previste dall’art. 146 Cds.

Rileva, poi, ai fini dell’accoglimento del ricorso, la mancata acquisizione di documentazione accertante la corretta taratura della strumentazione utilizzata negli accertamenti. Infatti il certificato di taratura deve essere rilasciato solo ed esclusivamente da centri SIT o equivalenti in ambito Europeo.

La Corte costituzionale, infatti (sentenza n. 113/2015), disattendendo l’indirizzo della Corte di Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, dell’allora vigente codice della strada (D.lgs n. 285/1992), *«nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»*. Secondo la Consulta, infatti, l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte collide con il *«principio di razionalità»* perché, da una parte, *«appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione»*, dall’altra, proprio la natura essenzialmente

«probatoria» dell'utilizzo dell'Autovelox o Photored e di ogni altra apparecchiatura similare deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche la cui prova non ha fornito l'Ente resistente. Accertata la fondatezza del ricorso per le ragioni sopra esposte, ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.

Le spese e competenze di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
- condanna il Comune di Lecce, in persona del sindaco pro tempore, alla refusione delle spese in favore della ricorrente che liquida in € 243,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 200,00 per competenze, oltre a spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta.

Così deciso in Lecce, lì 27.02.2026

Il Giudice di Pace
dott. Marcello CAFUERI